



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 14-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E DEL MERCATO CONTADINO FINO AL 03/05/2020.

L'anno duemilaventi addi quattordici del mese di aprile,

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10/04/2020, contenente le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, valide per tutto il territorio nazionale fino al 03/05/2020;

DATO ATTO che suddetto decreto (art. 1) impone la chiusura dei mercati, salvo per le attività dirette alla vendita di generi alimentari;

VISTO che l'art. 8 di suddetto decreto stabilisce che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni;

CONSIDERATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020, con la quale è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- ï nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- ï presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- ï sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- ï per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca;

RICORDATO che:

- a) negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;
- b) gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio

Ordinanza del Sindaco n.14 del 14-04-2020 COMUNE DI SAREGO

sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove, quindi, il Comune non disponga di punti vendita di generi alimentari o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati;

VISTO che è stato predisposto il piano allegato alla presente ordinanza, che disciplina la perimetrazione delle aree mercatali, l'accesso e l'uscita, la disposizione dei posteggi, l'uso dei dispositivi di protezione individuale ed alcune norme comportamentali;

RITENUTO, pertanto, di consentire lo svolgimento dell'attività di vendita di generi alimentari nel posteggio isolato del martedì mattina a Monticello di Fara, nel mercato settimanale del mercoledì mattina a Meledo e nel mercato contadino del sabato (fatta eccezione per il 25 Aprile) a Sarego, purché siano rispettate le misure sopracitate e quelle previste nell'allegato piano fino al 03/05/2020;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

a) per i motivi in premessa esposti a formare parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, che può svolgersi, come meglio dettagliato nell'allegato piano, l'attività di vendita di generi alimentari nel posteggio isolato del martedì mattina a Monticello di Fara, nel mercato settimanale del mercoledì mattina a Meledo e nel mercato contadino del sabato (fatta eccezione per il 25 Aprile) a Sarego;

b) le misure, di cui alla presente ordinanza, hanno durata dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal D. L. n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto;

c) sulle aree evidenziate nelle immagini, di cui all'allegato piano, è vietata la sosta dei veicoli, fatta eccezione per quelli degli operatori commerciali dei mercati in oggetto.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento entro sessanta giorni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data pubblicazione del presente atto. Responsabile del Procedimento è l'Arch. Jonathan Balbo.

Il presente provvedimento è pubblicato e diffuso nelle consuete forme di legge.

Copia va trasmessa alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine per assicurare e vigilare sulla sua osservanza, alle associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche ed ai commercianti interessati, a semplice scopo notiziale.

IL SINDACO
CASTIGLION ROBERTO

(firmato digitalmente)